

ANALISI

La programmazione continua senza scosse

di **Michele Tiraboschi**
e **Pierluigi Rausei**

Nessuno stop e nessuna preclusione per le ispezioni a contrasto del lavoro sommerso. Con una circolare il **ministero del Lavoro** interviene per fornire una prima interpretazione dell'articolo 7 del decreto legge 70/2011 e sciogliere i dubbi avanzati da alcune direzioni del Lavoro.

La disposizione introdotta dal "decreto sviluppo" va letta nella prospettiva di un indispensabile coordinamento con i principi dell'articolo 8 della legge delega 30/03, come attuati dal decreto legislativo 124/04, secondo le modifiche apportate dall'articolo 33 della legge 183/2010.

Il ministero pone l'attenzione sulla necessità di delineare un "quadro di compatibilità" dell'articolo 7 del Dl 70/2011 con la riforma della vigilanza del 2004, alla luce della direttiva **Sacconi** del 18 settembre 2008.

La finalità di semplificare e ridurre il peso della burocrazia con l'unificazione dei controlli amministrativi in accessi ispettivi, con la non ripetizione delle verifiche nel semestre e con

I CAPITALDI

La finalità di ridurre il peso della burocrazia non può contrastare con la disciplina-base per l'attività ispettiva

la limitazione della permanenza in azienda, non deve contrastare con le regole dettate dal Dlgs 124/04 per il coordinamento orizzontale (fra ministero, Inps e Inail nel territorio) e verticale (fra la direzione generale e gli uffici territoriali, regionali e provinciali).

Tale chiave di lettura porta la circolare ministeriale a interpretare la previsione della lettera a), n. 1, del secondo comma dell'articolo 7 del Dl 70/2011, per cui regole comuni di programmazione e svolgimento della vigilanza potranno essere adottate soltanto col decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il **ministero del Lavoro** (entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, secondo le modifiche apportate dalla Camera col voto di fiducia del 21 giugno sul maxi emendamento).

Il decreto interministeriale rappresenta il momento fondamentale per dare attuazione alle previsioni, anche di dettaglio,

contenute nell'articolo 7, comma 2, del decreto sviluppo.

La programmazione, il coordinamento e la preliminare informativa reciproca sulla vigilanza in materia fiscale e contributiva, disciplinati dal decreto attuativo, costituiscono il presupposto per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi ispettivi.

Nelle more dell'adozione del decreto, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni da parte degli uffici territoriali del ministero dovranno proseguire regolarmente, senza interruzioni né limitazioni di sorta, in base al Dlgs 124/04, secondo le procedure e le modalità evidenziate dalla circolare 41/2010, con speciale attenzione ai "laboratori lager" dei clandestini, agli appalti delle cooperative "spurie", alle aziende agricole e ai cantieri edili dove sussiste il "caporalato" e operano "squadre" di lavoratori irregolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

